


Soggetti interessati

 IMPRESE	 PROFESSIONISTI	 PERSONE FISICHE
<ul style="list-style-type: none">• Comunicazione di irregolarità veloci per le società di capitali• FAQ agevolazioni IMU e TASI per immobili locati a canone concordato• Fondi di solidarietà bilaterali 2016	<ul style="list-style-type: none">• Fondi di solidarietà bilaterali 2016• Gestione separata: tutela della maternità	<ul style="list-style-type: none">• 730 precompilato: opposizione delle spese universitarie• Circolare 3/e – Questioni interpretative poste dal coordinamento nazionale dei CAF e da altri soggetti: condominio minimo, detrazioni, ristrutturazioni della pertinenza, sostituzione caldaie e sanitari• Legge di stabilità 2016 - Risparmio energetico: le agevolazioni fiscali• Legge di stabilità 2016 - Come funziona il leasing prima casa• FAQ agevolazioni IMU e TASI per immobili locati a canone concordato• Garanzia giovani 2016• Circolare 44/INPS – cumulo riscatto di laurea con congedo parentale

SOMMARIO

1. 730 PRECOMPILATO: OPPOSIZIONE ALLA COMUNICAZIONE SPESE UNIVERSITARIE	Pag. 2
2. LEGGE DI STABILITA' 2016 – RISPARMIO ENERGETICO: LE AGEVOLAZIONI FISCALI	Pag. 3
3. COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITA' VELOCI PER LE SOCIETA' DI CAPITALI	Pag. 4
4. LEGGE DI STABILITA' 2016 – COME FUNZIONA IL LEASING PRIMA CASA	Pag. 5

STUDIO ASSOCIATO RICCI & SCIALPI
DOTTORI COMMERCIALISTI

5. CIRCOLARE 44/INPS – CUMULO RISCATTO DI LAUREA CON CONGEDO PARENTALE	Pag. 6
6. CIRCOLARE 3/E – QUESTIONI INTERPRETATIVE POSTE DAL COORDINAMENTO NAZIONALE DEI CAF E DA ALTRI SOGGETTI: CONDOMINIO MINIMO, DETRAZIONI E RISTRUTTURAZIONI DELLA PERTINENZA, SOSTITUZIONE CALDAIE E SANITARI	Pag. 7
7. FAQ AGEVOLAZIONI IMU E TASI PER IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO	Pag.10
8. GARANZIA GIOVANI 2016	Pag.11
9. FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI 2016	Pag.12
10. GESTIONE SEPARATA: TUTELA DELLA MATERNITA'	Pag.16

1. 730 PRECOMPILATO: OPPOSIZIONE ALLA COMUNICAZIONE SPESE UNIVERSITARIE

A partire dai dati relativi al 2015, le università statali e non statali hanno l'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, entro il 28 febbraio di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all'anno precedente, le informazioni riguardanti le spese universitarie, secondo le modalità previste dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 19 febbraio 2016.

In particolare, per ciascuno studente le università statali e non statali comunicano l'ammontare delle spese universitarie sostenute nell'anno d'imposta precedente con l'indicazione dei soggetti che hanno sostenuto le spese e dell'anno accademico di riferimento. Le spese universitarie sono comunicate al netto dei relativi rimborsi e contributi. Sono indicati separatamente i rimborsi erogati nell'anno d'imposta ma riferiti a spese sostenute in anni d'imposta precedenti. Non devono essere comunicati i dati relativi alle spese sostenute per lo studente da parte di enti, società, imprese e professionisti e, in generale, da parte di soggetti diversi dallo studente o dai suoi familiari, in quanto non costituiscono oneri detraibili.

Gli studenti possono comunicare l'opposizione all'inserimento dei dati delle spese universitarie nella dichiarazione precompilata dei familiari di cui risultano fiscalmente a carico, inviando l'apposito modello, compilato e firmato, e la copia di un documento d'identità al numero di fax 0650762273 oppure all'indirizzo e-mail opposizioneutilizzospeseuniversitarie@agenziaentrate.it

Per le spese sostenute nel 2015, l'opposizione può essere esercitata fino al 21 marzo 2016, dal prossimo anno invece l'opposizione sarà esercitabile dal 2 gennaio al 28 febbraio.

STUDIO ASSOCIATO RICCI & SCIALPI

DOTTORI COMMERCIALISTI

Si ricorda che...



il provvedimento del 19 febbraio scorso, con cui l'Agenzia delle Entrate ha approvato le modalità di trasmissione, da parte delle università all'Anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese universitarie è stato sottoposto al vaglio del Garante per la protezione dei dati personali, che ha dato parere favorevole.

2. LEGGE DI STABILITA' 2016 – RISPARMIO ENERGETICO: LE AGEVOLAZIONI FISCALI

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una Guida contenente le novità relative alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico.

La legge di stabilità 2016 ha prorogato fino al 31/12/2016 sia la detrazione fiscale del 65% per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici, sia la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie.

L'agevolazione consiste in una detrazione dall'Irpef o dall'Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

La detrazione cioè il 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016, è riconosciuta per le spese sostenute per:

- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
- il miglioramento termico dell'edificio (es. pavimenti, finestre);
- l'installazione di pannelli solari;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Un'altra novità introdotta dalla legge di stabilità 2016 prevede, in alternativa alla detrazione, la possibilità per i contribuenti che si trovano nella "no tax area" (incapienti) di cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito i lavori. Questa scelta potrà essere fatta solo per le spese sostenute nel 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali e con modalità che saranno stabilite con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Tra le più importanti disposizioni di questi ultimi anni vanno segnalate le seguenti:

- l'eliminazione dell'obbligo di inviare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono per più periodi d'imposta;
- l'estensione dell'agevolazione, dal 1° gennaio 2015, per l'acquisto e la posa in opera di schermature solari e di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- la detrazione deve essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo;

STUDIO ASSOCIATO RICCI & SCIALPI

DOTTORI COMMERCIALISTI

- l'aumento dal 4 all'8% della percentuale della ritenuta d'acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l'obbligo di operare all'impresa che effettua i lavori;
- l'esonero dall'obbligo di presentazione dell'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica per la sostituzione di finestre, per l'installazione dei pannelli solari e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
- l'eliminazione dell'obbligo di indicare separatamente il costo della manodopera nella fattura emessa dall'impresa che esegue i lavori.

Si ricorda che...



dal 1/1/2017 l'agevolazione sarà sostituita con la detrazione fiscale del 36%, quella prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie.

3. COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITÀ VELOCI PER LE SOCIETÀ DI CAPITALI

A partire dal 15 gennaio 2016, l'Agenzia delle Entrate ha cominciato ad inviare via PEC alle società di capitali le comunicazioni di irregolarità emerse a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni per i soggetti che hanno presentato il modello UNICO/SC: duecentomila gli invii di tali comunicazioni alle società che hanno presentato la dichiarazione per il 2013. Nei prossimi mesi verranno inviate le comunicazioni di irregolarità anche alle medesime società che hanno inviato gli altri modelli dichiarativi.

L'invio mediante PEC va a sostituire l'invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento che viene mantenuto nel solo caso in cui si riscontrassero anomalie nella banca dati degli indirizzi PEC presente (INI-PEC del Ministero dello Sviluppo Economico).

Le comunicazioni saranno inviate dalle seguenti caselle PEC dell'Agenzia:

- dc.gt.liquidazione1.noreply@pec.agenziaentrate.it
- dc.gt.liquidazione2.noreply@pec.agenziaentrate.it

A tali caselle non si potrà inviare una mail di risposta con richiesta di chiarimenti, in quanto bisognerà, a tal fine, utilizzare gli ordinari canali di assistenza messi a disposizione dall'Agenzia (ad esempio il servizio telematico CIVIS).

Una nuova opportunità di risparmio per lo Stato italiano, con l'abbattimento dei notevoli costi di spedizione.

4. LEGGE DI STABILITA' 2016 – COME FUNZIONA IL LEASING PRIMA CASA

La legge di stabilità 2016 (art.1 commi da 76 a 84 della Legge 208/2015) ha introdotto il contratto di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale, cd. leasing prima casa. Ha previsto, dunque, la possibilità di acquistare la prima casa con un contratto di leasing in alternativa all'ordinario mutuo bancario.

In particolare, la misura è rivolta ai soggetti aventi reddito complessivo annuo non superiore a 55.000 euro (da quadro RN1 della dichiarazione dei redditi) e privi di abitazione principale.

La banca o la società di leasing fa costruire ovvero acquista l'immobile scelto dal contribuente e lo mette a disposizione di quest'ultimo per un determinato periodo di tempo a fronte del versamento di un maxicanone iniziale e canoni periodici. Alla scadenza del contratto il contribuente potrà riscattare l'immobile o meno a fronte di un prezzo prestabilito.

In merito è stata pubblicata sul sito del MEF la Guida "Il leasing immobiliare abitativo" in collaborazione con Assilea.

4.1 Agevolazioni

L'agevolazione, applicabile per la stipulazione di contratti di leasing abitativo tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2020, consiste nella facoltà per l'utilizzatore di detrarre ai fini IRPEF, in sede di dichiarazione dei redditi:

- un importo pari al 19% dei canoni corrisposti nel periodo d'imposta;
- se nel periodo d'imposta si è verificato il riscatto - il 19% del prezzo di riscatto corrisposto.

Se l'utilizzatore ha meno di 35 anni, l'ammontare massimo detraibile nell'anno è pari a 8.000 per la detrazione dei canoni di leasing e 20.000 per la detrazione del prezzo di riscatto.

Se l'utilizzatore ha almeno 35 anni, l'ammontare massimo detraibile nell'anno è pari a 4.000 per la detrazione dei canoni di leasing e 10.000 per la detrazione del prezzo di riscatto.

Attenzione che il reddito dell'utilizzatore, ai fini dell'agevolazione, non può superare i 55.000 euro.

L'imposta di registro per l'acquisto della prima casa passa dal 2% all'1,5% in caso di leasing abitativo - fatta eccezione per la scelta di un immobile appartenente alle categorie catastali A1/A8/A9 (immobile di lusso).

4.2 Sospensione dei canoni

La legge concede all'utilizzatore dell'immobile la sospensione dal versamento dei canoni - su richiesta esplicita - una volta nel corso della durata del contratto e per non più di un anno al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
- cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.

La durata del contratto verrà, in tal caso, prorogata per un periodo uguale alla durata della sospensione. La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

4.3 Inadempimento

In caso di risoluzione del contratto in oggetto da parte dell'utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita dell'immobile, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto.

L'eventuale differenza negativa è corrisposta dall'utilizzatore alla società di leasing.

5. CIRCOLARE 44/INPS: CUMULO RISCATTO DI LAUREA CON CONGEDO PARENTALE

Con Circolare n. 44 del 29/02/2016 l'INPS fornisce istruzioni in merito all'abrogazione del regime di alternatività/incumulabilità tra la facoltà di riscatto del corso legale di laurea e la facoltà di riscatto congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro.

Come previsto dall'art. 1 comma 298 della legge 208/2015 a partire dal 2016 viene abrogato l'art. 14 comma 2 della D.lgs. 503/1992, il quale prevedeva che il periodo di

congedo parentale e il periodo del legale corso di laurea, svolti fuori dal rapporto di lavoro, non fossero cumulabili.

Tutte le domande di riscatto presentate a partire dal 1 gennaio 2016 non sottostanno più al regime di alternatività vigente precedentemente, per cui il contribuente può

STUDIO ASSOCIATO RICCI & SCIALPI

DOTTORI COMMERCIALISTI

esercitare le due facoltà cumulativamente. Le domande di riscatto presentate in data anteriore al 1 gennaio 2016 dipendono ancora dal regime precedente di non cumulabilità/ alternatività.

Le domande, invece, presentate prima del 1 gennaio 2016, ma ancora pendenti dovranno essere definite come se presentate alla data del 1 gennaio 2016, con onere calcolato da questa data.

6. CIRCOLARE 3/E – QUESTIONI INTERPRETATIVE POSTE DAL COORDINAMENTO NAZIONALE DEI CAF E DA ALTRI SOGGETTI: CONDOMINIO MINIMO, DETRAZIONI E RISTRUTTURAZIONI DELLA PERTINENZA

In data 2 marzo 2015 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Circolare 3/E "Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei CAF e da altri soggetti", recante chiarimenti relativi a oneri detraibili e deducibili. Qui di seguito illustriamo alcuni quesiti e le relative risposte.

6.1 Condominio minimo - Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica - ulteriori chiarimenti

Domanda: La risoluzione n. 74/E del 2015 ha chiarito che per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni di condomini minimi, la fruizione della detrazione è subordinata, tra l'altro, alla richieste del codice fiscale del condominio. Ma tali chiarimenti possano valere anche per le rate di detrazione relative ad anni precedenti e per le spese sostenute nel 2015, qualora non sia stato ancora richiesto il codice fiscale del condominio?

Risposta: Nel presupposto che il pagamento sia stato effettuato mediante bonifico bancario/postale si può ritenere che non sia necessario acquisire il codice fiscale del condominio nelle ipotesi in cui i condomini, non avendo l'obbligo di nominare un amministratore, non vi abbiano provveduto. In assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni di un condominio minimo, per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condomino che ha effettuato il relativo bonifico. Il contribuente sarà tenuto, in sede di controllo, a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell'edificio, e, se si avvale dell'assistenza fiscale, è tenuto ad esibire ai CAF o agli intermediari abilitati, oltre alla documentazione richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione,

STUDIO ASSOCIATO RICCI & SCIALPI

DOTTORI COMMERCIALISTI

un'autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.

6.2 Detrazione per spese di manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate e detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio

Domanda: La detrazione delle spese per la manutenzione, protezione o restauro dei beni di interesse storico ed artistico (art.15 TUIR) è cumulabile con la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (art.16 bis TUIR)?

Risposta: Il diritto alla detrazione spetta, ai "soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro" dei beni culturali. Il riferimento normativo contenuto nell'art. 15 in questione risulta, lo stesso previsto dall'art 16-bis del TUIR secondo cui la detrazione delle spese per interventi di recupero è cumulabile con le agevolazioni già previste per gli immobili oggetto di vincolo ridotte nella misura del 50%. Sulla cumulabilità tra le due agevolazioni, l'Amministrazione finanziaria si era già espressa e stabiliva che "Gli effetti derivanti dalle disposizioni sono cumulabili con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ridotte nella misura del 50%". E' stato chiarito inoltre che le altre agevolazioni cumulabili cui applicare la riduzione del 50% sono contenute nell'art. 13-bis del TUIR (corrispondente, nell'attuale numerazione del TUIR, all'art. 15, comma 1, lett. g).

6.3 Pertinenza abitazione principale

Domanda: Un garage (box, autorimessa o posto auto) posseduto in comproprietà, può essere considerato pertinenza di più fabbricati ad uso abitativo?

Risposta: Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale, è necessario:

- il requisito oggettivo della relazione di strumentalità e complementarietà funzionale tra il bene principale e quello accessorio;
- il requisito soggettivo della volontà effettiva del proprietario del bene principale, o titolare di un diritto reale sul medesimo, di destinare durevolmente il bene accessorio a servizio od ornamento di quello principale.

In merito alla configurabilità di una pertinenza condivisa, destinata, cioè, a servizio di più unità immobiliari, ciascuna appartenente a un diverso proprietario, nella recente sentenza n. 27302 del 2013, la Corte ha ritenuto "ammissibile la costituzione di una pertinenza in comunione, al servizio di più immobili appartenenti in proprietà esclusiva ai condomini della pertinenza stessa, in quanto l'asservimento reciproco del bene accessorio comune consente di ritenere implicitamente sussistente la volontà dei comproprietari di vincolare lo stesso in favore delle rispettive proprietà esclusive."

STUDIO ASSOCIATO RICCI & SCIALPI

DOTTORI COMMERCIALISTI

Posto che il comma 3-bis dell'art. 10 del TUIR dà rilievo alla nozione civilistica di pertinenza, si deve ritenere che il vincolo pertinenziale con due distinte unità immobiliari, validamente costituito, assume rilievo anche ai fini delle imposte sui redditi. Ogni comproprietario può pertanto dedurre la quota di rendita della pertinenza, adibita a servizio dell'abitazione principale, pari alla percentuale di possesso della pertinenza stessa.

Considerata la rilevanza del vincolo pertinenziale anche in relazione alle detrazioni previste dall'art.16-bis del TUIR per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo, il limite di spesa detraibile (96.000 euro) deve essere riferito all'unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate.

6.4 Sostituzione caldaia e bonus mobili

Domanda: Possano dare diritto alla agevolazione fiscale per l'acquisto dell'arredo anche le sostituzioni delle caldaie per le quali si opta per la detrazione del 50 per cento?

Risposta: La sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell'impianto di riscaldamento e come tale qualificabile intervento di "manutenzione straordinaria", consente l'accesso al bonus arredi, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente.

6.5 Spese per sostituzione sanitari

Domanda: Si chiede se è possibile fruire della detrazione, ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR, per la sostituzione dei sanitari ed in particolare per la sostituzione della vasca con altra vasca con sportello apribile o con box doccia, considerando gli interventi come eliminazione delle barriere architettoniche, così come affermano i media e le imprese esecutrici dei lavori.

Risposta: Gli interventi che non presentano le caratteristiche tecniche previste dalla legge relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche (legge n. 13 del 1989 e DM n. 236 del 1989) non possono essere qualificati come tali e, pertanto, non sono agevolabili. Resta fermo che la sostituzione della vasca, e dei sanitari in generale, può considerarsi agevolabile se detta sostituzione, singolarmente non agevolabile, sia integrata o correlata ad interventi maggiori per i quali compete la detrazione d'imposta in forza del carattere assorbente della categoria di intervento "superiore" rispetto a quella "inferiore" (cfr. circolare n. 57 del 1998), come nel caso, ad esempio, del rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno, con innovazione dei materiali, che comporti anche la sostituzione dei sanitari.

STUDIO ASSOCIATO RICCI & SCIALPI

DOTTORI COMMERCIALISTI

7. FAQ AGEVOLAZIONI IMU E TASI PER IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO

I commi 53 e 54 dell'art.1 della Legge 208/2015 prevedono, a partire dal 2016, la riduzione del 75% di IMU e TASI, determinate applicando le aliquote stabilite dal comune, per i possessori di immobili locati a canone concordato.

Domanda: E' previsto l'obbligo dichiarativo relativamente ai contratti a canone concordato?

Risposta: Non è previsto dalla legge ma il Dipartimento delle finanze, in una risposta a Telefisco 2016, ha ritenuto che sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU (entro il 30 giugno 2017 per il 2016), in quanto i Comuni attualmente non posseggono, anche accedendo al portale Punto fisco, l'informazione circa la locazione a contratto concordato.

Domanda: Nel mio Comune non sono stati siglati gli accordi territoriali. Opera la riduzione del 25% dell'IMU e della TASI?

Risposta: In realtà in tutti i Comuni possono essere sottoscritti contratti di locazione a canone concordato e ciò in base a quanto disposto dal decreto ministeriale 14 luglio 2004, che prevede per i Comuni per i quali non siano mai stati definiti accordi territoriali la possibilità di far riferimento all'accordo vigente nel comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale anche situato in altra regione.

Domanda: Aliquota agevolata IMU 2015 per immobili locati a residenti, non richiesto contratto "3+2". Nel 2016 a chi non possiede i requisiti della nuova norma quale aliquota è applicabile?

Risposta: Nel 2016 per gli immobili locati a residenti a canone concordato la riduzione del 25% opererà sull'imposta calcolata utilizzando l'aliquota agevolata deliberata dal Comune. Se non si rispettano le condizioni stabilite dal Comune si determinerà l'imposta utilizzando l'aliquota ordinaria deliberata dal Comune, ovvero quella residuale prevista per le fattispecie che non hanno un'aliquota specifica.

8. GARANZIA GIOVANI 2016

La Circolare INPS n. 32/2016 illustra la disciplina contenuta nel sopra richiamato decreto direttoriale n. 385.

8.1 Modifiche al regime "de minimis"

Il Decreto Direttoriale n. 385/II/2015 del 24 novembre 2015 ha confermato, come già previsto dal precedente decreto direttoriale n. 169 del 28 maggio 2015, che l'incentivo oggetto della Misura "Bonus Occupazione" può essere fruito nel rispetto relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" - o, in alternativa, oltre tali limiti nell'ipotesi in cui l'assunzione del giovane comporti un incremento occupazionale netto.

8.2 Incremento occupazionale netto

Ai sensi del suddetto articolo, l'incremento occupazionale netto deve intendersi come "l'aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno".

Ai fini della determinazione dell'incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

L'incentivo è comunque applicabile qualora con l'assunzione del giovane l'incremento occupazionale netto non si sia realizzato a causa di una riduzione del personale nei dodici mesi antecedenti dovuta ad una delle seguenti motivazioni:

- dimissioni volontarie;
- invalidità` ;
- pensionamento per raggiunti limiti d'età` ;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.

Come espressamente previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, il calcolo della forza lavoro mediamente occupata si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di "impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

L'incentivo è, pertanto, riconosciuto solo se, trascorso il primo mese di calendario dalla costituzione del rapporto di lavoro per cui si chiede il beneficio, venga mantenuto l'incremento occupazionale inizialmente realizzato. L'incremento occupazionale netto si considera mantenuto qualora nel periodo compreso tra il giorno successivo all'assunzione e l'ultimo giorno dello stesso mese non siano intervenute cessazioni anticipate dei rapporti di lavoro in essere alla data dell'assunzione, ovvero siano intervenute cessazioni anticipate riconducibili ad una delle cause sopra elencate.

La verifica delle ULA deve essere ripetuta per i dodici mesi di calendario successivi all'assunzione per la quale si è beneficiato dell'incentivo.

STUDIO ASSOCIATO RICCI & SCIALPI

DOTTORI COMMERCIALISTI

La base di computo della forza aziendale per la valutazione dell'incremento occupazionale comprende le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato. Il lavoratore assunto - o utilizzato mediante somministrazione - in sostituzione di un lavoratore assente non deve essere computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore sostituito.

8.3 Gli incentivi

Gli incentivi previsti dalla Misura "Bonus Occupazionale" del Programma "Garanzia giovani" possono essere fruiti oltre i limiti del Regime "de minimis" solo al verificarsi di determinate condizioni che variano a seconda della fascia di età del giovane aderente al programma.

Per i giovani che, al momento della registrazione al Programma "Garanzia giovani", abbiano un'età compresa tra i 16 ed i 24 anni, gli incentivi possono essere fruiti qualora l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto. Diversamente, per i giovani che, al momento della registrazione al Programma "Garanzia giovani", abbiano un'età compresa tra i 25 ed i 29 anni, al fine della legittima fruizione dell'incentivo all'assunzione anche oltre i limiti del regime "de minimis" è previsto, in aggiunta alla realizzazione dell'incremento occupazionale netto, il rispetto di una delle sotto elencate condizioni:

- Il giovane non deve avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
- Il giovane non deve essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale o, in alternativa, deve aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni senza aver ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- Il giovane deve essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero deve essere occupato in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell'Istat e deve appartenere al genere sottorappresentato, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013).

9. FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI 2016

L'INPS, con circolare n. 30 del 12/2/2016, illustra le principali novità introdotte dal D.lgs. 148/2015 in materia di fondi di solidarietà bilaterali.

Principali novità introdotte:

Ampliamento del campo di applicazione dei fondi. Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti e che non rientrano nel campo di applicazione della CIGO o della CIGS.

Istituzione del fondo di integrazione salariale che rispecchia la stessa funzione del fondo residuale vigente nel vecchio sistema legislativo. In esso confluiscono i datori di lavoro con più di 5 dipendenti appartenenti a settori per i quali non sono stati stipulati accordi volti all'attivazione di un fondo di solidarietà.

Entro il 31 dicembre 2015 previsione di un termine per l'adeguamento alle disposizioni del decreto, in caso contrario i datori di lavoro con più di 5 dipendenti confluiscono nel nuovo fondo di integrazione salariale.

Assegno di solidarietà a partire dal 1 gennaio 2016 garantito dal fondo di integrazione salariale per massimo 12 mesi in un biennio mobile, ed eventualmente dai fondi di solidarietà bilaterali alternativi per un periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio mobile.

I trattamenti di integrazione salariale garantiti dal fondo di integrazione salariale sono autorizzati dalla struttura territoriale INPS competente in relazione all'unità produttiva.

I fondi di solidarietà bilaterali alternativi devono fornire o l'assegno ordinario o l'assegno di solidarietà, comprensivi della contribuzione correlata;

L'assegno ordinario ha una durata massima non superiore alle durate massime previste in CIGO e CIGS, comunque non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile. Può essere applicato alla disciplina in materia di CIGO nei limiti della compatibilità.

Istituzione dei fondi di solidarietà bilaterali alternativi in riferimento ai soli settori dell'artigianato e della somministrazione del lavoro.

Previsione dell'istituzione del fondo territoriale intersettoriale delle province autonome di Trento e Bolzano.

Revisione delle aliquote di contribuzione ordinaria dal 1 gennaio 2016: non inferiore allo 0,45 % della retribuzione imponibile previdenziale per i fondi di solidarietà bilaterale alternativi; per il fondo di integrazione salariale 0,65% per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti e 0,45 % per chi ha più di 5 e fino a 15 dipendenti. A partire dal 1 gennaio 2017, invece, per i fondi facoltativi, 0,30 % delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.

Possibilità di istituire fondi di solidarietà bilaterali anche in settori rientranti nel campo di applicazione della CIGO.

Previsione di un termine di presentazione per le domande di accesso all'assegno ordinario: non prima di 30 e non oltre 15 giorni dall'inizio della sospensione del lavoro.

Fondi di solidarietà bilaterali

Come legifera l'art. 26 del D.lgs. 148/2015 i fondi di solidarietà bilaterali sono istituiti sulla base di accordi o contratti collettivi stipulati tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali più rappresentative, per i settori che non rientrano nel campo di applicazione della CIGO o della CIGS, al fine di tutelare il rapporto di lavoro in caso di

STUDIO ASSOCIATO RICCI & SCIALPI

DOTTORI COMMERCIALISTI

sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per le causali previste dalla CIGO o CIGS.

L'ampliamento della platea dei beneficiari è la novità più importante introdotta dal D.lgs. 148/2015, in modo da tutelare tutti i settori che non rientrano nel Titolo I per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti (compresi gli apprendisti).

I fondi già istituiti o adeguati alla disciplina previgente devono adeguarsi alle disposizioni del comma 7 dell'art 26 del D.lgs. 148/2015 entro il 31 dicembre 2015. In caso contrario, dal 1 gennaio 2016, i datori di lavoro del relativo settore con più di 5 dipendenti confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'art. 29 dello stesso decreto.

I fondi possono anche assicurare ulteriori finalità: assegni straordinari nell'ambito di processi di agevolazione all'esodo; tutela integrativa per prestazioni connesse alla perdita del lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente; contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.

9.1 Fondi di solidarietà bilaterali alternativi

Per i settori di artigianato e somministrazione del lavoro che hanno già adeguato la disciplina dei rispettivi fondi bilaterali alle finalità dell'art.26, si applicano le disposizioni dell'art. 27. I fondi di solidarietà bilaterali alternativi assicurano o un assegno ordinario di durata e misura pari all'assegno ordinario di cui all'art.30, o un assegno di solidarietà di cui all'art.31 per un periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio mobile.

I fondi bilaterali alternativi possono erogare prestazioni integrative delle prestazioni pubbliche e assegni straordinari per il sostegno al reddito per lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni. Gli accordi o contratti collettivi devono fissare un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,45 % della retribuzione imponibile previdenziale a decorrere dal 1 gennaio 2016; la mancata previsione di un'aliquota così determinata comporta la confluenza nel fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1 gennaio 2016, con la possibilità di richiedere prestazioni dal 1 luglio 2016.

9.2 Fondo di solidarietà residuale

Il fondo di solidarietà residuale, istituito con D.I. n. 79141/2014, continua a operare per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti, fino al 31 dicembre 2015, appartenenti a settori che non rientrano nel campo di applicazione della CIGO o CIGS e che non

STUDIO ASSOCIATO RICCI & SCIALPI

DOTTORI COMMERCIALISTI

abbiano costituito fondi di solidarietà bilaterali. I fondi di solidarietà bilaterali costituiti a seguito del fondo residuale devono garantire l'assegno ordinario di cui all'art.30 e prevedere un'aliquota di finanziamento almeno pari a quella stabilita per il fondo di integrazione salariale, in relazione ai datori di lavoro con massimo 15 dipendenti e quindi di importo non inferiore allo 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale.

Il fondo residuale garantisce la prestazione di un assegno ordinario di un importo ridotto dei contributi pari al 5,84 %. La prestazione è corrisposta per un periodo massimo di 3 mesi continuativi, prorogabili, sempre trimestralmente, fino a 9 mesi in un biennio mobile. Agli interventi e ai trattamenti previsti dal fondo si applica la disciplina in materia di CIGO con i relativi massimali. L'art.39 del D.lgs. 148/2015 prevede l'applicazione di alcuni articoli del Titolo I in riferimento al fondo residuale: il requisito di anzianità di almeno 90 giorni di lavoro per la presentazione della domanda; inclusione degli apprendisti nel trattamento di integrazione salariale; per ogni unità produttiva, il trattamento ordinario e straordinario non può superare la durata massima di 24 mesi in un quinquennio mobile.

Nel nuovo sistema normativo l'intervento del fondo può essere richiesto per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in relazione a una delle seguenti cause: eventi transitori e non imputabili all'impresa, situazioni temporanee di mercato, riorganizzazione aziendale, crisi aziendale, contratto di solidarietà, procedure concorsuali (fino al 31/12/2015).

9.3 Fondo di integrazione salariale

Dal 01/01/2016 il Fondo Residuale prende il nome di Fondo di integrazione salariale. Rientrano nel campo di applicazione del Fondo i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie di datori e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria e per i quali non siano stati stipulati accordi volti all'attivazione di un fondo a norma dei citati artt. 26 (fondi di solidarietà bilaterali) e 27 (fondi di solidarietà bilaterali alternativi). Ai fini del computo della soglia dimensionale sono considerati anche gli apprendisti. Rispetto al passato l'ambito di applicazione del fondo è stato esteso a tutti i datori di lavoro anche non organizzati in forma di impresa.

Il fondo, finanziato con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori, nella misura rispettivamente di due terzi e di un terzo, garantisce due prestazioni: l'assegno di solidarietà di cui all'art. 31 del D.lgs. 148/2015 e, per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, l'ulteriore prestazione dell'assegno ordinario di cui all'art. 30. Quest'ultima prestazione può essere concessa per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria, ad eccezione delle intemperie stagionali, e straordinarie,

STUDIO ASSOCIATO RICCI & SCIALPI

DOTTORI COMMERCIALISTI

limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale. Per i datori di lavoro che occupano fino a quindici dipendenti l'assegno di solidarietà può essere autorizzato solo per eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016.

Si ricorda che...



la circolare continua illustrando i campi di applicazione dei fondi, le prestazioni in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa (assegno ordinario e di solidarietà), le modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni.

10. GESTIONE SEPARATA: TUTELA DELLA MATERNITA'

L'INPS con circolare n. 42 del 26/02/2016 fornisce istruzioni e chiarimenti circa le modifiche apportate alle tutele della maternità in favore delle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata.

Il D.lgs. 80/2015 ha introdotto, con l'art. 13, modifiche al T.U. maternità/paternità n.151/2001, precisamente all'articolo 64, aggiungendo gli artt. 64 bis e 64 ter in materia di adozioni, affidamenti e automaticità delle prestazioni.

L'art. 64 bis dispone che in caso di adozione o affidamento alle lavoratrici di cui all'art.2 comma 26 della legge 335/1995 spetta un'indennità per i 5 mesi (prima era di 3 mesi) successivi all'ingresso del minore nella famiglia. Questa indennità è dovuta alle condizioni e le modalità previste dal decreto n. 449/1997 art.59 comma 16, alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS sia parasubordinati sia liberi professionisti.

L'art. 64 ter, invece, riconosce l'indennità per congedo di maternità e di paternità alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata, anche nel caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente. La normativa prevedeva che il versamento effettivo fosse di almeno 3 mesi di contributi nei 12 mesi presi a riferimento per l'indennità di maternità; con la nuova legge si dichiarano non responsabili le lavoratrici e i lavoratori parasubordinati, in quanto l'obbligazione contributiva è in capo al committente. Il requisito delle 3 mensilità deve essere necessariamente soddisfatto mediante la contribuzione dovuta e non effettiva.

Se il requisito contributivo effettivo non è soddisfatto, sono indennizzabili i periodi di congedo di maternità/paternità iniziati dopo il 25 giugno 2015, o altrimenti in corso di fruizione di questa data, anche per la parte anteriore alla riforma.

STUDIO ASSOCIATO RICCI & SCIALPI
DOTTORI COMMERCIALISTI

Il congedo di maternità/paternità non può essere indennizzato nei casi in cui il requisito contributivo minimo delle 3 mensilità non sia rinvenibile nei 12 mesi di riferimento, né attraverso contribuzione effettiva né attraverso contribuzione dovuta.

Resta fermo, quindi, il requisito dei 3 mesi di contributi nei 12 mesi antecedenti la data di inizio del congedo, ma l'art 64 ter consente l'erogazione delle prestazioni anche sulla base di contributi dovuti e non versati. La contribuzione dovuta sussiste nel caso in cui il committente abbia pagato il compenso al lavoratore parasubordinato, ma non abbia effettuato il versamento della relativa contribuzione. La contribuzione dovuta può integrare la contribuzione versata per arrivare ai 3 mesi richiesti. Si esclude l'indennità se non ci sono contributi né versati né dovuti nei 12 mesi di riferimento o se la contribuzione è inferiore alle 3 mensilità richieste.

L'indennità in oggetto è soggetta a tassazione corrente ai sensi dell'art. 11 DPR n.917/1986 (TUIR).